



Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*)

I cittadini stranieri con antenati italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza *ius soli* (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino).

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è dei **Consolati italiani all'estero**. **Solo** nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) la competenza è del **Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza**.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non è possibile:

- **l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora**, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della L. n. 1228/1954, ma all'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989;
- **l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea** poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art. 8 della L. n. 1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Il Ministero dell'Interno con proprie Circolari n. 26 del 1° giugno 2007 e n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l'importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... **al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti** nell'ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell'effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana».

Pertanto, l'ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, **NON verrà restituita al richiedente in nessun caso**, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.

A chi si rivolge

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani.

Chi può presentarla

I diretti interessati già iscritti nell'Anagrafe della popolazione (ANPR) del Comune.

ACCEDERE AL SERVIZIO Come si fa

Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano.

Cosa serve Procedura per l'iscrizione anagrafica

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

- 1 - [istanza di iscrizione anagrafica](#) opportunamente compilata e sottoscritta. La mancata compilazione dei dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda; (vedi modulistica nel sito)
- 2 - passaporto e copia dello stesso (di tutte le pagine su cui vi è apposto un timbro) o documento equipollente in corso di validità;
- 3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
 - permesso di soggiorno;
 - richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
 - per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Schengen, il timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
 - per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

- 4 - titolo di possesso dell'immobile di dimora abituale debitamente registrato dall'Agenzia delle Entrate;
- 5 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, c. 1, della L. n. 91/1992; (vedi punti successivi);
- 6 - codice fiscale;
- 7 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati. gli status personali e familiari);
- 8 - dichiarazione, se si è in possesso, di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aerei, registrati nei pubblici registri italiani.

Qualora l'istanza risulti essere completa, verrà acquisita a protocollo e l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà entro 2 giorni alla registrazione dell'iscrizione anagrafica. Al richiedente verrà data comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 19, comma 2, del D.P.R n. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia locale e mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati per la durata di 45 giorni. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell'istanza, come previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90, e, qualora permanga esito negativo dell'accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto.

La durata del procedimento di iscrizione anagrafica è di 45 gg. decorrenti dall'istanza acquisita a protocollo dell'Ente e che l'eventuale ricorso da parte dell'Amministrazione procedente all'art. 10-bis della Legge 241/1990 dilata di ulteriori 10 gg. la sua durata complessiva.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica ed il conseguente annullamento della contestuale pratica di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (simul stabunt simul cadent).

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 11, c. 1, lett. c del d.P.R. n. 394/1999) presso la Questura di Como, per non essere ritenuto clandestino.

Ottenuta l'iscrizione anagrafica, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Prima di recarsi all'Ufficio di Stato Civile è necessario **prenotare un appuntamento**.

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
7. certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000;
8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
9. [domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis](#) in bollo di valore legale corrente. (vedasi nella modulistica)

Entro 3 giorni dall'acquisizione a protocollo dell'istanza, al richiedente verrà inviata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

L'Ufficio dello Stato civile del comune tratta la pratica solo una volta che sia stata presentata all'Ufficio Protocollo l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis da parte dell'interessato, iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente, e non dà valutazione preventiva sulla documentazione totale o parziale che venisse precedentemente esibita o inviata. In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

La durata del procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è di 180 gg. decorrenti dall'acquisizione a protocollo dell'istanza corredata correttamente da tutta la documentazione richiesta.

In merito, si segnala che il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n. 666 del 25/01/2019, ha comunicato che "a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita,

nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n. 124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero".

Ottenuti i necessari nulla osta dai Consolati di appartenenza, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana in bollo di importo legale corrente e provvederà nei successivi 90 giorni alla trascrizione degli atti di Stato Civile.

Al termine del procedimento di cui sopra il cittadino potrà fare richiesta della carta d'identità italiana e dell'estratto di nascita. Tuttavia, si evidenzia che tutti i Comuni italiani sono transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con un unico archivio informatico nazionale, con gestione centralizzata delle anomalie, che spesso NON consente la registrazione della cittadinanza italiana dalla nascita a chi risultava iscritto quale straniero per immigrazione. Ciò può comportare, dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana, un tempo ulteriore (in taluni casi anche superiore al mese) per poter richiedere documenti di identità italiani (es. carta di identità o passaporto).

In caso di mancanza del certificato rilasciato dall'Autorità Consolare italiana attestante che né l'interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa, il procedimento viene SOSPESO, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente. La richiesta al Consolato verrà inoltrata solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.

In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c'è specifica indicazione nell'istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene SOSPESO in attesa del riscontro dell'amministrazione interessata. La richiesta verrà avanzata solo DOPO aver verificata la residenza e la documentazione prodotta. In entrambi i casi, in mancanza di riscontro, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

Durante l'istruttoria e la trattazione della pratica, L'Ufficio dello Stato Civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (legalizzazione fasulla; presentazione di atti falsi; ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA e si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE di Como.

Nel caso in cui al momento della conclusione del procedimento il richiedente non abbia più la dimora abituale nel Comune di Beregazzo con Figliaro (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.

In caso di rigetto, tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e non sarà restituita per nessun motivo. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copie conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria e l'imposta di bollo.

Per i nati prima della costituzione degli Uffici dello Stato Civile, in luogo dell'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano è ammessa la presentazione di un certificato di nascita o di battesimo rilasciato dalla parrocchia di nascita, legalizzato dalla Curia

Vescovile di competenza, necessario a verificare che l'avo è nato in quello che sarebbe divenuto territorio italiano dopo l'Unità d'Italia.

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, **devono essere tradotti integralmente e legalizzati**, e devono riguardare tutta "la catena": dall'avo, cioè il **parente** partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall'ufficio.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

La validità temporale dei documenti stranieri

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: "*I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.*".

Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "*non soggetto a modificazioni*", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

- i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
- tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
- tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "*non soggetto a modificazioni*" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa a atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno **rettificate dall'Autorità Straniera**.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del **Ministero dell'interno** con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: "...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero **è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino** ... attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... **solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze** attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti".

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di **prove esclusivamente documentali** e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a "interpretare" quanto ricevuto; ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, **dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera**.

Se entro **dieci giorni** dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DI STATO CIVILE

Condizione essenziale da comprovare mediante estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano rilasciato dal Comune ove egli nacque, è che il suddetto sia nato in Italia ed emigrato all'estero, nonché fosse in vita e non si fosse naturalizzato straniero, alle seguenti date:

- **alla data della proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861** per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo (compresa la parte meridionale delle province di Frosinone e Latina), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- **alla data del 19/10/1866** per le attuali province di Mantova (parte orientale), Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno (ad eccezione di alcuni comuni come la Valle d'Ampezzo), Udine (ad eccezione di alcuni comuni del Cervignanese, della zona tra Judrio ed il fiume Isonzo, di quella tra il fiume Pontebba e lo spartiacque di Camparosso) e Pordenone;
- **alla data del 20/09/1870** per le attuali province di Roma, Latina (eccetto la parte meridionale), Frosinone (eccetto la parte meridionale), della restante parte della provincia di Rieti (Sabina) e Viterbo:

- **alla data del 16/07/1920** per le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, alcuni comuni delle province di Belluno e Udine.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L'avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d'Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all'estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro *status civitatis*.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

Se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l'interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno (Ministero dell'Interno - Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile anno 2012) Per questo accertamento il richiedente deve presentare in originale:

- L'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato;
- Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
- Gli atti di matrimonio dell'avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
- L'atto di morte dell'avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia. Tale atto, benché non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.

Gli atti di stato civile formati all'estero debbono essere presentati in originale ed in regola con la:

- **LEGALIZZAZIONE** (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, - es. Convenzione dell'Aja del 1961, che dispone la necessità dell'APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello Stato in cui il documento è formato);
- **TRADUZIONE** in italiano (se svolta all'estero: munita dell'attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l'attestazione del Tribunale Italiano se svolta in Italia). Il documento deve essere tradotto integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali (esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS o BLANCO LUIS nell'atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS o BLANCO LUIS; l'atto dovrà riportare annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. La non naturalizzazione deve comunque comprendere tutti gli alias.

L'atto originale, la sua legalizzazione, la sua traduzione e la legalizzazione della traduzione **devono** essere **legati** tra loro mediante timbri di giunzione a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà **prima** portare a legalizzare l'originale. Una volta legalizzato, l'atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione **unendola** all'atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non daranno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e vengono respinti dall'Ufficio dello Stato Civile, portando all'**ANNULLAMENTO** della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

Il documento deve sempre contenere nome e cognome dell'avo in tutte le sue possibili sfumature e storpiature subite dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali alias.

I documenti esibiti devono essere **tutti** concordi sulle generalità (COGNOME e NOME) e sulle DATE riportate in **tutti** i diversi atti. Ci deve essere concordanza **assoluta** sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportate negli atti di ascendenti e discendenti. In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà **ANNULLATA** oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall'Estero, tradotta e resa legale per l'Italia. E' consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di **rettificazione** presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.

Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (ad esempio NON potrà essere accettato un certificato di BATTESIMO in luogo di un ATTO DI NASCITA, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale – in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione – che lo dimostri).

Devono essere presentati TUTTI i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa alla morte del coniuge (atto di morte) o al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa alla morte del coniuge (atto di morte) o al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 3° matrimonio.

Viene escluso che il richiedente possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio; inoltre in caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, il richiedente medesimo dovrà avvalersi dell'aiuto di un interprete.

Si precisa che l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelnuovo Bozzente non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail, PEC, o qualsiasi altra via) in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

Deve essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d'Italia o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948).

Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n. 555 del 1912 (art. 10 c.3) comporta per la donna la perdita della cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa).

Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 comporta perdita della cittadinanza. In ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per discendenza con matrimonio prima del 1948 da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza.

In caso di mancanza dell'atto di matrimonio, la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente: "La sottoscritta acconsente all'essere stata nominata quale madre di nella denuncia di nascita resa dal signor.....". Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l'atto di nascita. Se la nascita è stata dichiarata dalla madre la dichiarazione di consenso sopra indicata deve essere resa dal padre con le stesse modalità.

La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio impedisce la trasmissione della cittadinanza; la perdita durante la minore età del figlio può aver comportato in genere la perdita automatica della cittadinanza fino all'avvento della legge n.91/1992.

Per le istanze presentate contemporaneamente da fratelli (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale. Nel caso in cui l'istanza del fratello (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati.

Gli atti in formato digitale saranno accettati se muniti di apostille e se riscontrabili negli appositi siti.

In vigore dell'art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dall' gennaio 1948.

Alla luce di ciò l'ufficiale di stato civile nell'esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell'avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato

«negativo di nascita»). In mancanza dell'atto di nascita non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l'ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.

Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi all'autorità giudiziaria.

2 – che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto.

Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità straniera competente dal quale risulti che l'avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.

Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.

Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l'avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «*iure loci*».

3 – che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.

Il punto 2 dell'art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «*Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza*».

Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.

A questo punto è l'ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall'avo italiano emigrato, al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:

- Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.
- Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

COSTI E VINCOLI Costi

Non è previsto nessun costo per l'attività dell'ufficio di stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Vincoli

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune **dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana**, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

TEMPI E SCADENZE

- Per l'iscrizione anagrafica si rimanda alle pagine 15 e 16 della presente informativa;
- Per la cittadinanza *iure sanguinis*, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2022, ovvero **180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero e degli altri Comuni.**
- Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero **6 mesi** dalla data della richiesta.

CASI PARTICOLARI per Stati Uniti d'America, Brasile e Argentina

I documenti rilasciati dagli Stati Uniti d'America devono essere in "long form" o "full form"; dal Brasile: "inteiro teor": non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali.

Per cittadini brasiliani la legalizzazione è rilasciata dal "MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros"; per cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Per gli atti argentini sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion) se dichiarate dal Giudice del competente Tribunale.

Per chi proviene dall'Argentina è accettato altresì il certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina. Il certificato dovrà essere munito di apostille. E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Callegari; Eristo/Evaristo). Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza". In mancanza dei suddetti dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell'Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:

- Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
- Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
- Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.

Atti provenienti dall'Argentina

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.

Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell'ufficiale dello stato civile.

L'Apostille elettronica sugli atti della Repubblica Argentina

Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiarata dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell'Interno n. 77 del 7/07/2022).

Di conseguenza:

- gli atti argentini redatti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico;
- l'apostille elettronica apposta al documento informatico conformemente alla convenzione dell'Aja del 1961 attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e l'identità del sigillo o del bollo di cui l'atto è rivestito, ma non certifica il contenuto dell'atto sul quale è presente;
- la presenza della firma digitale sull'apostille che è apposta sull'atto pubblico al quale si riferisce attestandone l'autenticità della firma, nonché il titolo secondo il quale il firmatario ha agito, è garanzia dell'immodificabilità e autenticità del documento informatico costituito da apostille e atto pubblico ad esso riferibile.

Ne consegue che l'apostille elettronica rilasciata dall'autorità argentina, una volta verificata, ne costituisce un'attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale argentino a ciò autorizzato, e il documento prodotto dal cittadino argentino all'ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi

tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale di stato civile.

Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"

E' stata pubblicata il 24/08/2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022 relativa al contenzioso inerente la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini di origine italiana che avessero beneficiato dell'acquisto della cittadinanza brasiliana, a seguito della così detta Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889.

Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all'epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, **hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.**

Con questa decisione si definisce una disputa giurisprudenziale che si era aperta da qualche tempo, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva disposto la perdita della cittadinanza italiana per coloro che fossero diventati brasiliani a seguito della Grande Naturalizzazione brasiliana: il Ministero dell'Interno, aveva emanato la nota n. 64525 in data 8/10/2021, con la quale, in relazione ai contrastanti orientamenti, disponeva che tali procedimenti fossero momentaneamente sospesi in attesa di una pronuncia della Cassazione, come appunto avvenuto con la sentenza in questione delle Sezioni Unite.

La richiesta "diretta" di trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero

La richiesta all'ufficiale di stato civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, **non può essere accolta** senza allegare documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.

In tal senso il richiamo alle seguenti norme: - artt. 12 e 17 del d.P.R. n. 396/2000; - art.1 della L. n. 91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.

La trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero, nella fattispecie in esame, ha come effetto sostanziale quello di formalizzare e concretizzare l'avvenuta dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Precisamente quando la trasmissione in Italia degli atti di stato civile ai fini della trascrizione avviene tramite l'autorità consolare all'estero, e il Consolato effettuerà la trasmissione, previa verifica della regolarità degli atti, soltanto a conclusione di un procedimento di verifica del possesso della cittadinanza italiana.

Quando invece la richiesta di trascrizione degli atti di stato civile viene effettuata direttamente dagli interessati, all'ufficiale di stato civile è richiesto di verificare che il richiedente sia cittadino italiano.

Pertanto per ottenere la trascrizione dell'atto come cittadino italiano, non è sufficiente presentare all'ufficiale dello stato civile un atto di nascita semplicemente invocando il possesso della cittadinanza italiana per discendenza: se così fosse qualsiasi cittadino potrebbe farlo, eludendo la legge ed evitando qualsiasi ulteriore adempimento. E' invece necessario che la trascrizione dell'atto sia preceduta da un procedimento ricognitorio sulla sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la trasmissione della cittadinanza all'avo fino al richiedente, e in tal caso l'ufficiale di stato civile è competente allo svolgimento di tale adempimento **soltanto se l'interessato è residente nel Comune**; viceversa, se l'interessato risiede all'estero, la competenza è del Consolato (vedi parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3759/2013 del 20/02/2019, e la circolare del Ministero dell'Interno n. 8/2019).

In conseguenza del riconoscimento della cittadinanza italiana è possibile avanzare istanza in bollo di importo legale corrente per la trascrizione di eventuali atti di matrimonio, divorzio o nascita dei figli minori. Detti atti, vanno presentati debitamente tradotti e legalizzati/apostillati e saranno trascritti a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile entro 90 giorni dalla presentazione.

Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis: necessita che la pronuncia del Tribunale sia definitiva

L'ufficiale dello stato civile per poter provvedere alla trascrizione nei registri di sentenze o ordinanze dichiarativa della cittadinanza italiana iure sanguinis, **deve controllare che l'istanza di trascrizione sia accompagnata dall'apposita attestazione di cancelleria (ovvero del certificato di passaggio in giudicato), di cui l'art. 124 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.**

In questo senso si è espressa la giurisprudenza in due sentenze: Tribunale di Mantova, prima sezione civile, decreto del 16/09/2021, e il Tribunale Ordinario di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 28/09/2021.

In particolare le sentenze hanno richiamato la "*giurisprudenza di legittimità secondo cui le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, ai sensi dell'art. 282 del codice di procedura civile, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice civile.*".

CONTATTI

Area demografica

Riceve su appuntamento

Via San Martino 10

22070 Castelnovo Bozzente

Telefono 031988203 – interno 4 (per anagrafe)

E-mail: comune@comune.castelnuovobozzente.co.it

Pec: comune.castelnuovobozzente@pec..it

MODULISTICA

[Richiesta iscrizione anagrafica](#)

[richiesta riconoscimento cittadinanza jure sanguinis](#)

TRASPARENZA

Modalità di avvio: a richiesta degli interessati

Decorrenza termine: dalla presentazione della richiesta

Fine termine:

- Per la residenza anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto
- Per il riconoscimento della cittadinanza italiana: 180 giorni al netto dei tempi di risposta dei Consolati italiani all'estero e dagli altri Comune (Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2022)

Tempo medio: la durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'uffici.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale: No

Provvedimento finale:

Provvedimento di iscrizione anagrafica.

Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana

Responsabile del procedimento: [Area demografica](#) **Atti e documenti a corredo dell'istanza**

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale. Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L'**allegazione** di un valido documento d'identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un **onere fondamentale** del **sottoscrittore**, configurandosi come l'elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l'omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, **ma un elemento che rende irricevibile la domanda.**

Informativa privacy

[Per informativa privacy](#) vedi la pagina di questo sito cliccando sul precedente link

Riferimenti normativi

Per l'iscrizione anagrafica:

- L. 24 dicembre 1954 n. 1228,
- d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
- Circolare Istat serie B n. 29/1992

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

- Artt. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983;
- Circolari del Ministero dell'Interno: n. K.28.1. dell'8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007;
- Legge 28 maggio 2007, n. 68;
- Massimario di Stato civile - edizione 2012 - capitolo IV;
- parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759-2013 del 20/02/2019.